

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

## DECISIONE 2006/631/GAI DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

**che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2005/211/GAI precisa che talune disposizioni dell'articolo 1 di detta decisione hanno effetto a decorrere da una data che sarà fissata dal Consiglio, non appena siano state adempiute le precondizioni necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date diverse per quanto riguarda l'applicazione di dette disposizioni.
- (2) Le precondizioni menzionate in detto articolo 2, paragrafo 4, sono state adempiute relativamente all'articolo 1, paragrafo 9 (nuovi articoli 101A e 101B), della decisione 2005/211/GAI.
- (3) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nell'ambito dell'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica di Islanda e il Regno di Nor-

vegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(2)</sup>, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>, e con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>, entrambe del 25 ottobre 2004, relative alla firma a nome dell'Unione europea, e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria del succitato accordo con la Confederazione svizzera,

DECIDE:

### Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 9 (nuovi articoli 101A e 101B), della decisione 2005/211/GAI si applica a decorrere dal 1° ottobre 2006.

### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI

<sup>(1)</sup> GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.